

2. FRONTALIERI TRA SVIZZERA E ITALIA: AGGIORNAMENTO SU FISCALITÀ E ONERI SOCIALI

2.1 Premessa

- Dell'**Accordo sull'imposizione dei frontalieri** firmato tra i governi svizzero e italiano il **23.12.2020** (di seguito "Accordo") si è già parlato nel pomeriggio di formazione del 29.4.2021
- Oggi si intende:
 - informare sull'**avanzamento dell'iter di recepimento** da parte dei due Paesi e sulla attesa data di entrata in vigore dell'Accordo (par. 2.2)
 - precisarne le **definizioni** chiave (par. 2.3)
 - presentare alcuni esempi **di tassazione** (par. 2.4)
 - si farà inoltre riferimento al tema del **telelavoro** (par. 2.6) e degli **oneri sociali** (par. 2.7)


2.2 Iter di ratifica dell'Accordo: a che punto siamo?

- Il 23.12.2020 è stato firmato l'Accordo tra i Governi svizzero e italiano
- Il 13.12.2021 il Consiglio degli Stati e l'1.3.2022 il Consiglio Nazionale hanno approvato l'Accordo per parte **Svizzera**
- In **Italia** il disegno di legge (atto n. 859) riguardante l'Accordo è stato approvato alla Camera dei Deputati il 4.5.2023 (dopo diversi rinvii)
- Essendo state votate, contestualmente, anche delle modifiche al testo elaborate dal Governo (con l'inserimento dell'art. 11-bis) occorrerà un passaggio in seconda lettura al Senato
- Seguirà la ratifica e pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale in Italia e lo scambio di lettere tra Berna e Roma. Da quel giorno l'Accordo **entrerà in vigore**, ma sarà **applicabile** solo dall'1.1.2024

2.3 Definizioni

2.3.1 Ratifica, entrata in vigore, applicazione

- È bene distinguere i termini "**ratifica**", "**entrata in vigore**" e "**applicazione**"
- Secondo l'art. 8 dell'Accordo:
 - le disposizioni si applicano a partire dall'anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore
 - la quale è fissata alla data di ricezione delle notifiche con cui ciascuno dei due Stati darà atto reciprocamente di avere completato l'iter di recepimento



2.3.2 Il "regime transitorio"

- I frontalieri residenti in Italia che tra il 31.12.2018 e la data di entrata in vigore (xx.xx.2023) hanno svolto un'attività lavorativa dipendente nell'area di frontiera svizzera restano imponibili **soltanto** in Svizzera (**fino alla pensione**)
- Ciò a prescindere da eventuali cambiamenti del posto di lavoro o da intervenuti periodi di disoccupazione (rif. Protocollo aggiuntivo art. 9)
- I cantoni Grigioni, Ticino e Vallese verseranno **fino alla fine del 2033** una **compensazione finanziaria** a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% dell'imposta alla fonte prelevata in Svizzera (dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito)

2.3.3 La "reciprocità" del nuovo Accordo

- In merito agli aspetti generali, le disposizioni della nuova intesa bilaterale prevedono innanzitutto il **principio di "reciprocità"**, poiché viene disciplinato anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia (a differenza del precedente Accordo, che risale al 1974)
- L'Accordo stabilisce il **metodo della "tassazione concorrente"**, attribuendo il diritto di imposizione sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente (entro il limite dell'80%), sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere che applica le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione
- L'Accordo definisce poi per entrambi i Paesi:
 - chi sono i **lavoratori frontalieri (2.3.3.1)**
 - quali sono le **aree di frontiera (2.3.3.2)**

2.3.3.1 Chi sono i lavoratori frontalieri

Lavoratore frontaliere	<p>Persona fisica</p> <ul style="list-style-type: none">- fiscalmente residente nei Comuni i cui territori ricadono per intero o parzialmente in una fascia di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente- svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa nell'altro Stato- in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza
-------------------------------	---

Secondo il Protocollo aggiuntivo art. 2 "è consentito, in linea di principio, di **non rientrare quotidianamente** al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, **per un massimo di 45 giorni in un anno civile**", eccetto il caso di malattia.

Inoltre, il Protocollo aggiuntivo art. 9 precisa che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori **dipendenti** con **permesso G** (per persone provenienti da Paesi UE/AELS).

2.3.3.2 Quali sono le aree di frontiera

Area di frontiera	Ambito geografico di applicazione dell'Accordo: <ul style="list-style-type: none">- Svizzera: il Cantone dei Grigioni, Ticino e Vallese- Italia: le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano
--------------------------	--

2.4 La "tassazione concorrente" dei redditi in base nuovo Accordo

- I criteri utilizzati dai due Paesi per la tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori di frontiera e per eliminare la doppia imposizione sono (art. 3 comma 1 e art. 5 comma 1 e 2):
 - **imponibilità nello Stato in cui è svolta l'attività lavorativa, ma al massimo fino all'80%**
 - lo Stato della residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione
 - l'**Italia** elimina la doppia imposizione riconoscendo un credito di imposta (rif. art. 24 CDI CH-IT)
 - la **Svizzera** deroga alla CDI e tassa il 20% del salario lordo estero, oltre a considerarlo al 100% per la progressione dell'aliquota di imposta
- Presentiamo di seguito gli schemi delle casistiche e alcuni esempi di tassazione

2.4.1 Residenza in Italia e lavoro dipendente in Svizzera

TIPOLOGIA DI FRONTALIERE	ACCORDO DEL 1974	NUOVO ACCORDO
PF residente nella fascia dei 20 km dal confine *	Tassazione ESCLUSIVA in Svizzera (con ristorno)	Tassazione CONCORRENTE: – La Svizzera : trattiene l'80% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – In Italia : tassazione del 100% (soglia di esenzione di 10.000 EUR) e applicazione del credito per le imposte estere (con ristorno per 10 anni)
PF residente oltre fascia dei 20 km dal confine **	Tassazione CONCORRENTE in Svizzera prima e in Italia poi (soglia di esenzione dal reddito di 7.500 EUR e applicazione del credito per le imposte estere) (senza ristorno)	Tassazione CONCORRENTE: – In Svizzera : trattenuta piena dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – In Italia : tassazione del 100% (soglia di esenzione di 10.000 EUR) e applicazione del credito per le imposte estere (senza ristorno)

* PF residente in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20 km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra **giornalmente** nella sua abitazione in Italia

** PF residente in Italia, ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra **giornalmente** al proprio domicilio in Italia

2.4.1.1 Residenza in Italia e lavoro dipendente in Svizzera ESEMPIO 1 – Allegati 1 e 2

(continuazione)

ESEMPIO 1 – Negli allegati 1 e 2 sono presentate delle simulazioni con un salario di **CHF 50'000**
Ipotesi: PF residente in Italia, coniuge non a carico, 1 figlio minorenni (1 CHF = 1 EUR)
(escluse le addizionali comunali e regionali italiane)

FRONTALIERE ATTUALE

Salario netto da imposte e oneri sociali:	40'488 CHF = EUR
Imposte (solo imposta alla fonte):	2'100 CHF = EUR
Onere fiscale percentuale:	4,2%

NUOVO FRONTALIERE

Salario netto da imposte e oneri sociali:	34'282 CHF = EUR
Onere fiscale complessivo (CH + IT):	8'305 CHF = EUR
Onere fiscale percentuale:	16,61%

2.4.1.2 Residenza in Italia e lavoro dipendente in Svizzera ESEMPIO 2 – Allegati 3 e 4

(continuazione)

ESEMPIO 2 – Negli allegati 3 e 4 sono presentate delle simulazioni con un salario di **CHF 100'000**
Ipotesi: PF residente in Italia, coniuge non a carico, 1 figlio minorenni (1 CHF = 1 EUR)
(escluse le addizionali comunali e regionali italiane)

FRONTALIERE ATTUALE

Salario netto da imposte e oneri sociali:	72'675 CHF = EUR
Imposte (solo imposta alla fonte):	12'300 CHF = EUR
Onere fiscale percentuale:	12,3%

NUOVO FRONTALIERE

Salario netto da imposte e oneri sociali:	59'836 CHF = EUR
Onere fiscale complessivo (CH + IT):	25'139 CHF = EUR
Onere fiscale percentuale:	25,14%

2.4.2 Residenza in Svizzera e lavoro dipendente in Italia

FRONTALIERE	ACCORDO DEL 1974	NUOVO ACCORDO
PF residente nella fascia dei 20 km dal confine *	Non previsto **	Tassazione CONCORRENTE: – In Italia : 80% dell'imposta sul reddito (IRPEF + addizionale regionale e comunale) delle persone fisiche – In Svizzera : imponibilità del 20% del reddito lordo da lavoro svolto in Italia e determinazione dell'aliquota applicabile progressiva considerando il 100% del reddito estero

* Residente in un Comune svizzero entro la fascia di confine dei 20 km, svolge attività lavorativa in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Bolzano e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia
Si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo

** Il lavoratore residente in Svizzera è soggetto a tassazione in Italia per il lavoro dipendente svolto, mentre in Svizzera il reddito lordo conseguito all'esterno è esente, ma è considerato per la determinazione dell'aliquota (metodo dell'esenzione con riserva di progressione)

2.4.2 Residenza in Svizzera e lavoro dipendente in Italia ESEMPIO 3 – Allegato 5

(continuazione)

ESEMPIO 3 – All'allegato 5 è presentato il caso del frontaliere che percepisce un salario di **EUR 100'000**
Ipotesi: PF residente in Svizzera (escluse le addizionali e regionali italiane) (1 EUR = 1 CHF)

A differenza dei casi precedenti, il 20% del salario estero verrà incluso nella dichiarazione annuale svizzera, che tiene conto della peculiare situazione personale e familiare di ciascun contribuente

LAVORATORE DI OGGI	Salario netto da imposte e oneri sociali IT:	58'862 EUR = CHF
FRONTALIERE DOMANI	Salario netto da imposte e oneri sociali IT:	65'251 EUR = CHF

Certamente il frontaliere svizzero sconterà un'imposizione inferiore in Italia rispetto ad oggi, poiché verranno trattenute in Italia l'80% delle imposte (IRPEF e addizionali). In Svizzera verrà poi assoggettato il 20% del reddito da lavoro estero ad un'aliquota inferiore rispetto a quella marginale italiana (considerato che si applica l'aliquota del 43% già oltre i 50'000 EUR di reddito)

2.5 Aspetti procedurali

2.5.1 Cooperazione amministrativa (art. 7)

- Entro il 20 marzo dell'anno successivo, i due Paesi si scambieranno informazioni sui rispettivi frontalieri:
 - cognome, nome
 - indirizzo di residenza
 - salario lordo
 - contributi sociali
 - imposte prelevate

2.5.2 Presenza di una clausola antiabuso (art. 8)

- Per i nuovi frontalieri italiani nella fascia dei 20 km vi sarà un aggravio di tassazione, dato che – in assenza di altri redditi e di possibili detrazioni in dichiarazione – la **tassazione effettiva sul reddito sarà quella italiana** (più elevata di quella svizzera)
- Qualora l'autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di "*abuso evidente e manifesto*" della norma transitoria, informerà l'autorità competente dell'altro Stato per gli opportuni provvedimenti

2.6 Questione aperta: il telelavoro tra Italia e Svizzera

- L'Accordo sull'imposizione dei frontalieri **non regola il telelavoro**
- Con la dichiarazione congiunta del 22.12.2022 l'accordo amichevole (bilaterale) sul telelavoro dei frontalieri si è chiuso il 31.1.2023
- Dal 1.2.2023 ai lavoratori transfrontalieri italiani si applica la CDI senza deroghe
- A seguito dell'**interpello AE 171/2023 del 26.1.2023**, la qualifica di **frontaliere** è subordinata allo **spostamento fisico quotidiano** della persona dal proprio domicilio al luogo di lavoro nell'altro Stato
- Conseguenze nel caso di telelavoro svolto in Italia:
 - perdita della qualifica di "frontaliere"
 - obbligo di dichiarare tutti i redditi in Italia (al pari dei frontalieri oltre 20 km)
 - versamento dei contributi previdenziali in Italia (se $\geq 25\%$ del tempo)

2.6.1 Situazione attuale: conseguenze fiscali in caso di telelavoro

- **Se un frontaliere** con residenza fiscale in un Comune di confine **svolge anche un solo giorno di telelavoro in Italia, perde il criterio del rientro giornaliero** e quindi non ha più diritto ai benefici sanciti dall'Accordo del 1974 (tassazione esclusiva del reddito in Svizzera)
- Si applica quindi la CDI tra Italia e Svizzera:
 - la **Svizzera** (Stato della fonte) tassa il 100% del reddito da lavoro svolto nel proprio Paese
 - l'**Italia** (Stato di residenza) tassa tutto il reddito annuale. Per la parte di reddito maturata in ufficio (in Svizzera, Stato della fonte) riconosce il credito d'imposta per quanto trattenuto in Svizzera, mentre non lo riconosce per la parte di reddito maturata in telelavoro

2.6.1 Situazione attuale: conseguenze fiscali in caso di telelavoro (continuazione)

- Con riferimento all'anno fiscale 2023, pertanto, in conformità alla CDI:
 - la **Svizzera** applica l'**imposta alla fonte** su **tutto il reddito annuale del 2023** (anche sui giorni fatti in telelavoro)
 - il **lavoratore** tra l'1.1 e il 31.3.2024 chiederà la **tassazione correttiva** e il **rimborso dell'imposta** pagata nei giorni di telelavoro
 - l'Ufficio imposte alla fonte richiederà di integrare la pratica non appena sarà disponibile la copia della dichiarazione dei redditi italiana
 - in giugno 2024 il **lavoratore dichiarerà in Italia l'intero reddito** (applicando la **franchigia di EUR 7'500** e **deducendo gli oneri sociali** pagati in Svizzera)
 - l'**Italia** riconoscerà la **detrazione dall'IRPEF dell'imposta alla fonte** pagata per i **giorni fisicamente svolti in Svizzera (non per quelli fatti in telelavoro)**
 - ricevuta una copia della dichiarazione dei redditi italiana, l'Ufficio imposte alla fonte emetterà la decisione di **rimborso per i giorni di telelavoro**

2.6.2 La dichiarazione congiunta del 20.4.2023

- Il capo del Dipartimento federale delle finanze Keller-Sutter e l'omologo italiano Giorgetti hanno firmato il 20.4.2023 **una dichiarazione di volontà**, con cui confermano che è in fase di definizione un nuovo accordo transitorio sul telelavoro
- Il **nuovo accordo amichevole** sul telelavoro avrà verosimilmente effetto retroattivo all'1.2.2023 e durata fino al 30.6.2023
- **Prima però** l'Italia dovrà eliminare la Svizzera dalla **black list dei Paesi a regime fiscale privilegiato** per le persone fisiche stilata dall'Italia (individuati all'art. 1 del decreto del Ministero delle finanze del 4.5.1999)

2.6.3 Gli emendamenti del Governo al disegno di legge (atto 859)

- A seguito della dichiarazione congiunta del 20.4.2023, il Governo italiano ha elaborato degli emendamenti al testo del disegno di legge appena votato alla Camera dei Deputati aggiungendo l'**art. 11-bis**, secondo il quale:
 - **in tema di telelavoro**: verrebbe concessa la possibilità di svolgere fino al 40% dell'attività di lavoro da remoto, con effetto retroattivo al 1.2.2023 e fino al 30.6.2023Ovviamente, **sarà poi necessario un nuovo accordo amichevole** bilaterale tra Svizzera e Italia **in tema di telelavoro**

2.6.3 Gli emendamenti del Governo al disegno di legge (atto 859) (continuazione)

- **in tema di black-list:** l'eliminazione della Svizzera dall'elenco che serve ad attivare l'inversione dell'onere della prova riguardo all'effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati all'estero (rif. art. 1 del Decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999)

L'efficacia della modifica al Decreto del Ministro decorrerebbe dal 1.1.2024; ma resterebbero efficaci le disposizioni applicabili fino a tale data e ogni attività di accertamento effettuata in conformità ad esse

2.6.4 Prospettive fiscali per il telelavoro dei frontalieri

- Quando si giungerà a una disciplina stabile del telelavoro per i frontalieri?
 - Sicuramente è di assoluta priorità per le aziende e per i lavoratori che venga trovata rapidamente un'intesa
 - Stanti le premesse, è **verosimile** che il nuovo accordo amichevole sul telelavoro tra Italia e Svizzera sarà simile a quello che la Confederazione ha già siglato con la Francia, che prevede la **possibilità di svolgere da remoto sino ad un massimo del 40% delle ore di lavoro**, senza perdere lo status fiscale di frontaliere e i benefici conseguenti, e **che ciò avvenga prima del 30.06.2023**
- Restano fermi i Regolamenti comunitari 883/2004 e 987/2009 in relazione ai sistemi di sicurezza sociale (che accordano l'applicazione della sola legislazione dello Stato ove ha sede il datore di lavoro se il telelavoro è inferiore al 25%)

2.7 Frontalieri e oneri sociali

2.7.1 Situazione fino al 30.6.2023

- In base al diritto europeo, una persona residente in uno Stato UE/AELS che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al **massimo per il 24,99%** del tempo lavorativo (previsto dal contratto stesso)
- In caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale dello Stato di residenza acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo sociale/previdenziale, con i relativi oneri amministrativi e maggiori oneri finanziari per datore di lavoro e dipendente
- L'UE ha tuttavia deciso di **sospendere questo limite fino al 30.6.2023**

2.7.2 Scenari attesi dall'1.7.2023

- È in discussione l'adeguamento delle regole di assoggettamento agli oneri sociali, in modo da consentire un grado di telelavoro superiore al 25%, senza dover modificare la competenza della sicurezza sociale
- Una possibile attuazione concreta sarà discussa nei prossimi mesi a livello europeo e tra la Svizzera e gli Stati limitrofi
- **Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito della Confederazione:**
"Implicazioni del telelavoro/lavoro da casa per la sicurezza sociale in un contesto internazionale" (<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/int/basi-e-convenzioni/telearbeit.html>)
- **Queste modifiche riguardano solo le assicurazioni sociali** e non gli aspetti fiscali, che seguono gli altri canali degli accordi bilaterali

2.8 Considerazioni conclusive

- Alcune considerazioni finali: cosa è importante ricordare?
- Fiscalità dei frontalieri, telelavoro, oneri sociali e *black list* sono "un cantiere" in rapida evoluzione
- Seguiremo gli sviluppi e pubblicheremo le novità nel nostro sito